



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1295/10 del R.A.C.C. in data 11.03.10

da

- **(A)**, elettivamente domiciliato in Udine presso e nello studio dell'avv., e rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. e dall'avv., come da mandato a margine dell'atto di citazione

attore

contro

- **(B) S.P.A.**, in persona del LEGALI RAPPRESENTANTI, elettivamente domiciliata in Udine presso e nello studio degli avv., che la rappresentano e difendono in giudizio come da mandato in calce alla citazione notificata

convenuta

con la chiamata in causa di

- **UFFICIO CENTRALE ITALIANO (U.C.I.)**, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce all'atto di citazione notificato

terzo chiamato

con la chiamata in causa di

- **(C) E (D)**

terzi chiamati contumaci

avente per oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali

Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni della parte opponente, come precisate a verbale d'udienza
e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

Con atto di citazione ritualmente notificato (A) conveniva in giudizio la società di assicurazioni (B) s.p.a., chiedendo il risarcimento integrale dei danni tutti patiti a seguito del sinistro occorso in data 06.07.07, mentre egli si trovava, nella veste di trasportato, a bordo della vettura Ford Focus, tg. BG743MW, condotta da (E) ed assicurata presso s.p.a., ora (B) s.p.a., la quale gli aveva già corrisposto €. 40.948,00 a titolo acconto sul maggior risarcimento dovuto.

La (B) s.p.a. si costituiva in giudizio, sostenendo che la responsabilità esclusiva dell'incidente doveva essere ascritta all'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ovvero il trattore tg. WL56881 e del semirimorchio tg. WG MW001 (immatricolati ed assicurati in Polonia) di proprietà della ditta (C) e condotti da (D). Chiedeva, quindi, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'UCI perché lo stesso risarcisse in via diretta i danni subiti dall'attore ovvero tenesse indenne la (B) da quanto la stessa fosse eventualmente condannata a pagare al medesimo a titolo di risarcimento.

(B) insisteva per essere estromessa dal giudizio.

L'UCI si costituiva in giudizio, riconoscendo la responsabilità del conducente dell'autocarro estero ed aderendo all'istanza di estromissione di (B). Anche l'attore aderiva in udienza alla richiesta di estromissione della (B), ma, non essendovi accordo fra le parti in ordine alle spese, non si poteva procedere all'estromissione con ordinanza ai sensi dell'art. 108 c.p.c..

Le parti procedevano, quindi, alla discussione orale sul punto all'udienza del 14.06.11 ed all'esito il giudice dava lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza con la quale veniva disposta l'estromissione della società convenuta e si provvedeva sulle spese.

In seguito il procedimento proseguiva e veniva istruito sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni e l'espletamento di una CTU medico legale.

Reputa questo Giudice che la domanda attorea sia meritevole di accoglimento nei termini di cui in appresso.

Non occorre soffermarsi sull'accertamento della responsabilità in relazione al sinistro per cui è causa, essendo pacifico che la stessa incombe al conducente del veicolo straniero.

Per quanto concerne la quantificazione dei danni, la CTU medico legale, pur dando conto del fatto che nel fascicolo mancava tutta la documentazione sanitaria relativa alle lesioni sofferte dal periziando e al decorso delle stesse, ha appurato che il danno biologico permanente è stimabile nella misura del 13-14% da appesantirsi del 15-20% in relazione all'incidenza delle menomazioni in taluni atteggiamenti posturali e prestazioni di lavoro.

Il CTU non ha rinvenuto danni incidenti in via permanente sulla capacità lavorativa e ha stimato l'invalidità temporanea (considerando anche quella concernente il settore lavorativo v. pag. 7 della relazione) in 15 giorni di invalidità temporanea totale, 90 giorni di invalidità temporanea al 75%, 50 giorni al 50% e 150 giorni al 25%.

Secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite della S.C., il danno biologico, quale danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione, costituisce uno dei possibili contenuti del danno non patrimoniale (inteso come "danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona, non connotati da rilevanza economica", ma meglio sarebbe definirlo "danno non direttamente incidente sul patrimonio, inteso in senso economico, della persona offesa").

Poiché è stato accertato che la lesione della integrità psicofisica di (A) si è verificata a causa della condotta illecita tenuta dal conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, deve ritenersi incidentalmente accertata la commissione di un reato di lesioni colpose, previsto dall'art. 590 c.p..

Ciò comporta che la persona offesa, ai sensi dell'art. 185 c.p., ha diritto di vedersi risarcire il danno non patrimoniale "nella sua più ampia accezione".

Nel contempo, va rispettato l'ammonimento delle Sezioni Unite, di evitare la duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi.

Così, i profili di danno rappresentati dal danno alla libera espressione della personalità nelle attività ricreative, il danno estetico, il danno da lacerazione lavorativa, alla vita di relazione, alla possibilità di esprimere pienamente il proprio ruolo in famiglia o nelle altre aggregazioni sociali: in altre parole il pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva causata dal reato (che, secondo il recentissimo insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, non è solamente quella transiente, che veniva tradizionalmente classificato come “danno morale soggettivo”, ma ogni afflizione di ordine interiore, che può anche permanere nel tempo e che colpisce interessi costituzionalmente rilevanti, risarcibili in quanto tali, anche in assenza di reato) non è dunque risarcibile, nel caso di lesioni colpose, come autonomo danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico, ma ben si può, e si deve, tener conto della sua gravità nella liquidazione del risarcimento.

Tale liquidazione può ancora venire effettuata sulla base dei medesimi criteri utilizzati sino ad oggi da questo Tribunale per la liquidazione del risarcimento del danno biologico (e, indirettamente, per il risarcimento del “danno morale”), considerato che, nel caso di lesione del diritto alla salute, il profilo delle conseguenze sul piano della integrità psicofisica costituisce, comunque, l'aspetto principale del danno non patrimoniale.

Attualmente, alla luce delle indicazioni date dalla Suprema Corte nell'esercizio della sua funzione nomofilattica ed ove non esistano indicazioni normative specifiche di segno diverso, tutti i danni alla persona vengono liquidati secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Ovviamente, la quantificazione del risarcimento, sia pure effettuata mediante l'applicazione del criterio tabellare, fondato sull'attribuzione ad ogni punto di invalidità permanente di un valore unitario variabile in considerazione del doppio parametro dell'entità della lesione e dell'età della vittima, deve tener conto di tutti gli ulteriori pregiudizi conseguenti all'illecito: se, anche prima delle recenti pronunce delle Sezioni Unite, gli importi quantificati in base alla tabella, in applicazione di quei principi di elasticità e flessibilità cui ha fatto riferimento la Corte Costituzionale nella sentenza n. 184 del 1986, potevano essere adeguati alle peculiarità del caso concreto, a maggior ragione la liquidazione unitaria del

danno non patrimoniale consistente nella lesione della integrità psicofisica, comprensivo dei profili che in precedenza venivano separatamente risarciti come “danno morale”, comporta quella “adeguata personalizzazione” fondata sulla valutazione della “effettiva consistenza (del)le sofferenze fisiche e psichiche” di cui la Suprema Corte ha affermato la necessità.

Nel caso in esame le conseguenze del sinistro hanno prodotto effetti, seppure molto circoscritti, anche nella sfera lavorativa dell'attore.

Per questa ragione si ritiene condivisibile l'appesantimento del punto di invalidità già operato dal CTU: in tale percentuale devono, perciò, reputarsi incluse tutte le voci di danno non patrimoniale ulteriori rispetto a quello biologico.

Inoltre, sempre in applicazione delle medesime tabelle, la particolare situazione individuale di disagio interiore, che deriva dalla consapevolezza della lesione alla propria piena capacità di movimento, in un soggetto ancora in età giovane e dedito ad attività sportive nel tempo libero e ad una attività professionale che impone sforzi anche fisici, impone che venga aumentato, in una misura che si ritiene congruo determinare nella misura media previsto dalla tabella, ossia il 23%, il valore del punto sulla base del quale viene risarcita l'invalidità permanente.

Per le medesime ragioni anche gli importi riconoscibili per la liquidazione del danno da invalidità temporanea vengono determinati nella misura media prevista dalla tabella (€. 114,00 al giorno per l'invalidità temporanea totale).

Ne consegue che per i 15 giorni di inabilità temporanea totale spettano all'attore €. 1.710,00, per i 90 giorni di invalidità temporanea al 75% spettano €. 7.695,00, per i 50 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% spettano €. 2.850,00 e per i 150 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% spettano €. 4.275,00.

Il danno da invalidità permanente va liquidato in complessivi € 35.947,47 (il valore del punto biologico per un'invalidità del 13,5% all'età di anni 47, quanti ne aveva l'attore all'epoca dei fatti, è 2.392,78; tale importo moltiplicato per il numero di punti ossia 13,5 e demoltiplicato per il coefficiente legato all'età ossia 0,770 dà €. 24.872,95, importo che maggiorato del 17,5% - in media rispetto a

quanto proposto dal CTU - arriva ad €. 29.225,59 ed ulteriormente personalizzato con un aumento del 23% è pari ad €. 35.947,47).

Il danno non patrimoniale viene, quindi, liquidato in complessivi €. 52.477,47, importo determinato agli attuali valori della moneta.

Atteso che il credito risarcitorio ha natura di credito di valore, occorre devalutare l'importo dovuto fino alla data del fatto illecito (06.07.2007), riducendosi così ad €. 46.729,62.

L'importo così stabilito con riferimento alla data dei fatti va rivalutato di anno in anno in base agli indici Istat e, sulla somma via via rivalutata, vanno computati gli interessi legali fino alla data del versamento dell'acconto già ricevuto dall'attore (04.06.2009): l'importo così calcolato è pari ad €. 51.224,40.

Da tale importo va detratta la somma di €. 40.948,00 già ottenuta in quella data dall'attore, sicchè la differenza è pari ad €. 10.276,40. Tale importo maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria sino alla data attuale diviene pari ad €. 11.835,33 e su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal giorno successivo alla sentenza sino all'effettivo saldo, in ossequio al principio in forza del quale i debiti di valore, una volta accertati e liquidati giudizialmente, assumono la natura di debiti di valuta.

L'importo così determinato include tutti i profili di danno non patrimoniale richiesti dall'attore.

Ad esso si aggiungono i profili di ordine patrimoniale allegati.

Fra questi la voce più ingente è quella relativa alle spese che l'attore avrebbe sostenuto per aver dovuto delegare ad altri l'espletamento di alcune mansioni inerenti la propria attività lavorativa.

Dalla documentazione in atti, tuttavia, emerge che il reddito dell'attore non ha subito sensibili variazioni nell'anno 2007 rispetto agli anni precedenti, né è stata allegata la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2008 (ossia all'anno successivo all'incidente), sicchè è impossibile verificare se effettivamente gli esborsi sostenuti abbiano depauperato ed in che misura il reddito di (A), causandogli un effettivo danno.

Neppure vi è certezza in merito al fatto che anche negli anni precedenti il sinistro (A) non si avvallesse comunque di collaboratori nell'espletamento della sua attività di agricoltore.

Nulla può, quindi, essere riconosciuto a tale titolo, così come non possono essere risarcite le spese non documentate.

Quanto, invece, alle spese mediche, le stesse risultano documentate per complessivi €. 5.163,67 ed appaiono ricollegabili alle lesioni riportate nel sinistro, salvo le precisazioni che si vanno a svolgere.

Non possono essere riconosciute le spese riportate negli ultimi 4 scontrini allegati come doc. 20, atteso che non è dato capire se si tratti di farmaci o altri prodotti che abbiano un nesso eziologico con le lesioni riportate dall'attore, né le spese sostenute per la consulenza medico legale e psicologica sia perché si tratta di importi che non sono eziologicamente e necessariamente ricollegabili al sinistro, ma hanno rappresentato una scelta difensiva discrezionale dell'attore, sia soprattutto perché, non essendo le fatture quietanzate, non vi è prova che corrispondano ad esborsi realmente sostenuti.

Trattandosi di danno derivante da fatto illecito extracontrattuale si dovrebbero computare, su ogni singola somma, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal giorno dei singoli esborsi.

Tuttavia, per comodità di calcolo, gli accessori vengono calcolati dall'08.01.09, giorno in cui è stato eseguito il pagamento dell'importo più cospicuo di €. 4.500,00 (v. doc. 7).

L'importo dovuto all'attore all'attualità è, dunque, pari ad €. 6.059,00.

In totale, quindi, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale l'UCI deve essere condannato a pagare all'attore l'importo di €. 17.894,33 oltre agli interessi legali dal giorno successivo alla sentenza fino all'effettivo saldo.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'importo del risarcimento complessivamente liquidato, seguono per legge la soccombenza e vanno, pertanto, integralmente poste a carico dell'UCI, sul quale gravano, in via definitiva, anche le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa.

Per la quantificazione delle spese occorre fare riferimento al D.M. n. 140/12

senza alcuno scostamento percentuale rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, atteso che sono state affrontate questioni di media complessità.

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Ilaria Chiarelli, nel procedimento promosso da (A) contro la società (B) s.p.a. con la chiamata in causa di Ufficio Centrale Italiano (UCI) e di (C) e (D) definitivamente pronunciando:

- 1) Condanna Ufficio Centrale Italiano (UCI) al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €. 17.894,33 oltre agli interessi legali dal giorno successivo alla sentenza fino all'effettivo saldo;
- 2) Condanna Ufficio Centrale Italiano (UCI) all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dall'attore spese che liquida in complessivi €. 550,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva, €. 550,00 per la fase istruttoria ed €. 700,00 per la fase decisoria oltre ad €. 512,00 per spese ed oltre ad IVA e CPA;
- 3) Pone in via definitiva a carico di Ufficio Centrale Italiano (UCI) le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Udine, il 19.02.13

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -